



REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI
COLLEGATI E SOGGETTI RILEVANTI EX ART.136 TUB

INDICE

INDICE

Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate, soggetti collegati e soggetti rilevanti ex art.136 tub.....	1
INDICE.....	2
Sezione I - Introduzione, definizioni ed identificazione delle parti correlate e dei soggetti collegati	4
Art.1 - Premessa.....	4
Art.2 - Finalità	4
Art.3 - Ambito di applicazione	5
Art.4 - Definizioni	5
Art.5 - Identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB.....	9
Sezione II	10
Esenzioni	10
Art.6 - Operazioni Ordinarie.....	10
Art.7 - Operazioni Infragruppo	10
Art.8- Operazioni di importo esiguo	11
Art.9 Altri casi e facoltà di esenzione e deroga all'applicazione del Regolamento	11
Sezione III	12
Competenze deliberative e consultive	12
Art.10 - Competenze deliberative	12
Art.11 - Attività del Comitato Amministratori Indipendenti	13
Sezione IV	14
Regole operative.....	14
Art.12 - Istruttoria delle Operazioni	14
Art.13 - Delibera delle Operazioni	15
Art.14 - Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate.....	16
Art.15- Delibere quadro	16
Art.16- Presidi per Operazioni concluse che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.....	17
Art.17- Limiti alle attività di rischio.....	17
Art.18 - Comunicazioni periodiche agli organi sociali.....	17
Art.19 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate.....	18
Art.20- Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza	19
Art.21- Informativa contabile	20
Art.22- Informativa price sensitive	20
Art.23 - Disposizioni a società controllate	20
Sezione V	21

ART. 136 TUB	21
Art. 24 – Obbligazioni degli esponenti bancari	21
Art. 25 – Fattispecie rilevanti	21
Art. 26 – Delibera ai sensi dell’art. 136 TUB	21
Sezione VI	22
Controlli	22
Art.27 – Controlli	22

Sezione I - Introduzione, definizioni ed identificazione delle parti correlate e dei soggetti collegati

Art.1 - Premessa

Il presente Regolamento è destinato a tutte le Società del Gruppo CREDEM ed è redatto ai sensi delle seguenti principali fonti normative esterne

- art. 2391-bis del Codice civile,
- Regolamento Consob 17221, successive Comunicazioni Consob e Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico Bancario" (di seguito TUB), art. 53 co. 4 "Vigilanza regolamentare", art. 136 "Obbligazioni degli esponenti bancari";
- Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Tit. V, Cap. 5 (di seguito anche "Normativa Banca d'Italia" o "Circolare Banca d'Italia") in tema di "Attività di Rischio e Conflitti di Interesse nei Confronti di Soggetti Collegati".

In coerenza con quanto statuito dall'art. 154 bis TUF, il presente Regolamento è stato condiviso con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse rilevano altresì, in quanto complementari al presente Regolamento, altre disposizioni interne di ciascuna società del Gruppo, ove applicabili, in particolare:

- 1) la regolamentazione concernente il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, per quanto riguarda
 - l'obbligo degli amministratori di dare notizia, nell'ambito della discussione riguardante singole deliberazioni, di ogni interesse che abbiano in tali operazioni (art. 2391 c.c.);
 - l'obbligo degli amministratori di astenersi dal voto nei casi di effettiva sussistenza di un conflitto di interesse (art. 53 co. 4 TUB e art. 6 co. 2-novies TUF);
- 2) il rispetto del divieto di "interlocking directorate";
- 3) lo Statuto sociale, per quanto riguarda l'obbligo degli amministratori di riferire al Collegio Sindacale, fra l'altro, sulle operazioni effettuate in potenziale conflitto di interesse;
- 4) la regolamentazione concernente gli Amministratori Indipendenti e, in generale, la regolamentazione in materia di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche sottoposte alla vigilanza BCE (*fit and proper*);
- 5) i codici di comportamento interno, per quanto concerne i limiti all'assunzione di cariche sociali o associative o della qualità di azionista di riferimento o di rilievo in società o associazioni esterne al Gruppo Credem, nonché i limiti alle operazioni personali;
- 6) la regolamentazione settoriale in materia di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione di: servizi ed attività di investimento e servizi accessori; servizio di gestione collettiva; attività assicurativa; servizi di intermediazione assicurativa.

Ogni modifica o integrazione del presente Regolamento è di competenza del CA, secondo il seguente iter:

- a. proposta da parte dell'Ufficio Segreteria Generale, previo coinvolgimento delle strutture interne interessate;
- b. analitico e motivato parere vincolante del Comitato Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- c. approvazione del CA.

La revisione del presente Regolamento deve essere effettuata almeno con cadenza triennale. Anche in assenza di modifiche proposte, l'esito della revisione è comunque sottoposto al Comitato di Amministratori Indipendenti e al CA.

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito Internet della società www.credem.it, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

Art.2 - Finalità

Il presente Regolamento:

- definisce le regole e le modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, in conformità alla disciplina rilevante, quale che sia la competenza deliberativa sulle stesse;
- disciplina le Operazioni con Soggetti Collegati e mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo CREDEM possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a determinate tipologie di transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo medesimo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per azionisti e depositanti;
- declina le regole concernenti le obbligazioni degli Esponenti bancari ex art. 136 TUB.

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- i criteri per la rilevazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e in particolare quelle da considerare "Operazioni di Maggiore Rilevanza";
- i casi di esenzione cui CREDEM e le società del Gruppo intendono fare ricorso nonché i casi di deroga, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati/Parti Correlate;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattazione e della deliberazione delle Operazioni, distinguendo tra Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, e chiarisce, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo Bancario CREDEM, per quanto attiene ai processi disciplinati;
- i presidi da applicare alle Operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- regole specifiche per le operazioni di competenza assembleare e per il ricorso alle delibere quadro;
- le scelte effettuate dal Gruppo Credem con riguardo alle opzioni rimesse agli emittenti dal Regolamento Consob;
- le modalità di conclusione delle operazioni ex art. 136 TUB.

Art.3 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente da CREDEM nonché alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate;
- alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate da CREDEM ed alle Operazioni effettuate da società controllate con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario CREDEM, quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo in forza della normativa interna vigente;
- ai sensi dell'Art. 136 del TUB, alle obbligazioni contratte e agli atti di compravendita compiuti, direttamente od indirettamente, dagli Esponenti delle banche del Gruppo con la banca nella quale rivestono l'incarico.

Il Regolamento è trasmesso dalla Capogruppo alle società controllate, unitamente ad eventuali ulteriori direttive ed istruzioni coerenti con lo stesso, affinché lo recepiscano e ne assicurino la puntuale osservanza in conformità a quanto stabilito all'art. 23 (disposizioni a società controllate).

Gli organi amministrativi delle Società Controllate, pertanto, devono impartire opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dal presente Regolamento a carico delle Società Controllate stesse e dei loro Organi e funzioni. Le predette Società assicurano che di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati/Parti Correlate da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione.

Art.4 – Definizioni

Tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

- A. "Amministratore Indipendente": componente del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF, o da altra norma tempo per tempo vigente, e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

- B. "Amministratore non Correlato": amministratore che, rispetto ad una specifica Operazione, non sia controparte dell'Operazione o Soggetto Connesso della controparte e che non abbia interessi ex art. 2391 c.c..
- C. "Attestazione Rapporti di Correlazione": la dichiarazione resa ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati.
- D. "Attività di Rischio": sono le esposizioni nette come definite dalla disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui (i) al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, nonché (ii) alle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" (Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata).
- E. "Banca" ovvero "Capogruppo": il Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM).
- F. "CA": il Consiglio di Amministrazione di CREDEM.
- G. "Comitato Amministratori Indipendenti": Comitato Consiliare composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo.
- H. "Controllo": nozione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, che include:
- i. i casi previsti dall'art. 2359 del c.c., commi primo e secondo;
 - ii. il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
 - iii. i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa: tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
 - ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- I. "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate / soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.
- J. "Esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. Si considerano a tal fine Esponenti aziendali:
- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. i componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti);
 - iii. il Direttore Generale o comunque i soggetti che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.
- K. "Dirigenti con Responsabilità Strategiche": soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società. Si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:
- i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - i componenti del Collegio Sindacale (membri effettivi) della Società;
 - il Direttore Generale della Società e i soggetti che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
 - i componenti della Direzione Centrale della Società;
 - a prescindere dall'appartenenza alla Direzione Centrale della società, i soggetti che ricoprono i ruoli seguenti: Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Responsabili di Business Unit Commerciale e Finanza, Dirigente Coordinatore delle aree Amministrazione, Organizzazione e Governo del Valore, Capo Servizio preposto all'area Crediti, Capo Servizio preposto all'area Organizzazione;
 - i Responsabili delle Funzioni di controllo della Società.
- L. "Funzione Istruttoria": la funzione della Società o delle Società Controllate che di volta in volta, per competenze e attribuzioni, provvede all'attività di istruttoria dell'Operazione.
-

- M. Gruppo Credem: l'insieme delle Società Controllate avente come Capogruppo Credito Emiliano SpA; ai soli fini del presente regolamento, Credito Emiliano Holding SpA si intende Società appartenente al Gruppo Credem.
- N. "Influenza Notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità partecipata senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. La suddetta percentuale è ridotta al 10% del capitale sociale (o dei diritti di voto in assemblea ordinaria o in un altro organo equivalente della società partecipata) nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. In caso di possesso inferiore alla predetta soglia del 20% (10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati), si presume che il soggetto partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata tenendo conto di ogni circostanza rilevante e in particolare dei seguenti indici:
- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (b) la partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzioni di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - (c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza - tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale manageriale;
 - (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- O. "Intermediari vigilati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti all'albo dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario CREDEM e hanno fondi propri superiori al 2 per cento del totale dei fondi propri a livello consolidato.
- P. "Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate": le Operazioni effettuate da Società Controllate con Parti Correlate o Soggetti Collegati di CREDEM, per la cui realizzazione sia previsto un esame preventivo o un'approvazione preventiva della Banca in forza della normativa interna vigente.
- Q. "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni con Soggetti Collegati" ovvero "Operazioni": le transazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, effettuate da CREDEM ovvero dalle Società Controllate con le Parti Correlate/Soggetti Collegati di CREDEM, ivi incluse:
- le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate/Soggetti Collegati;
 - la sottoscrizione di aumenti di capitale effettuati da Parti Correlate/Soggetti Collegati;
 - ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti aziendali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esenzioni espressamente previste.
- Non si considerano Operazioni:
- quelle effettuate tra componenti del Gruppo Bancario CREDEM quando le stesse componenti coinvolte nell'operazione siano soggette a controllo totalitario, anche congiunto, da parte della Capogruppo;
 - i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea o dal Single Resolution Fund, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea o dal Single Resolution Fund nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- R. "Operazioni di importo esiguo": Operazioni i cui importi utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza, eventualmente applicabili, non eccedono la soglia di Euro 850.000,00, in caso di Parti Correlate/Soggetti Collegati diversi da persone fisiche, ovvero di Euro 200.000,00, in caso di Parti Correlate/Soggetti Collegati persone fisiche.
-

- S. "Operazioni di maggiore rilevanza": Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, superi la soglia del 5%:
- a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo.
- Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
- Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. In caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal valore attuale delle commissioni/canoni.
- b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo consolidato di CREDEM. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.
- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
- Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
- Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo consolidato di CREDEM. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM, ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa controparte, il loro valore è cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
- T. "Operazioni di minor rilevanza": Operazioni con Parti Correlate/Soggetti collegati diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.
- U. "Operazioni Infragruppo": le operazioni concluse con o tra società controllate, anche congiuntamente, ovvero con società collegate quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri Parti Correlate/Soggetti collegati.
- V. "Operazioni Ordinarie": le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".
- Per la qualificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.
- W. Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
- X. Parte Correlata non Finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del

totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri iii. e iv. della definizione di "Parte Correlata" che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili;

- Y. Parti Correlate: l'insieme delle Parti Correlate come definite dalla Consob (Reg. n. 17221);
- Z. Soci non correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai Soggetti Correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Banca;
- AA. Soggetti Collegati: l'insieme delle Parti Correlate e Soggetti Connessi come definiti dalla Banca d'Italia;
- BB. Soggetti connessi:
- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti ii. e iii. della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- CC. Stretti familiari: quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi di regola includono, tra l'altro:
- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
 - i genitori, i nonni, i fratelli ed i nipoti;
- DD. Interessi significativi: sono considerati interessi significativi almeno
- le partecipazioni al capitale, diverse da quelle fra società del Gruppo, che comportino l'esercizio di influenza notevole (sempre che la medesima relazione partecipativa non costituisca l'unica ragione di assunzione della qualifica di Soggetto Collegato di Gruppo);
 - la presenza di sistemi di remunerazione degli amministratori o dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche che dipendono in misura rilevante (oltre il 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti anche per il tramite di siffatta operazione.
- Non si considerano invece interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
- EE. Soggetti Rilevanti ex. art 136 TUB:
- gli Esponenti aziendali di banche del Gruppo Credem;
 - le società controllate dall'Esponente aziendale di banche del Gruppo Credem (controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, controllo congiunto e influenza dominante);
 - le società/enti per le cui obbligazioni l'Esponente aziendale di banche del Gruppo Credem sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente (ad esempio società di persone, associazioni professionali, società tra professionisti, società di capitali di cui l'Esponente aziendale sia unico azionista a meno che fruisca della responsabilità limitata in ragione dell'integrale versamento del capitale e della pubblicità nel registro delle imprese);
 - le controparti che, in base alla valutazione del CA specificamente informato sul punto, operano indirettamente per conto dell'Esponente aziendale (ad esempio il coniuge o altro familiare dell'Esponente).

Art.5 – Identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB

L'Ufficio Segreteria Generale di Credem:

- procede all'identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto;
 - trasmette semestralmente agli Esponenti aziendali/ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di CREDEM, della controllante CREDEM HOLDING e delle altre componenti del Gruppo, anche avvalendosi della collaborazione di unità organizzative che svolgono compiti di segreteria presso le società appartenenti al Gruppo Credem, uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB;
 - verifica la ricezione di tutte le Attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione del Registro delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB delle Società;
-

- aggiorna le Liste delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB con frequenza semestrale e in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni. Ai fini dell'aggiornamento delle Liste, gli Esponenti aziendali e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese tramite lo schema di dichiarazione.

La Segreteria Generale anche sulla base di informazioni già in proprio possesso relative alla struttura del Gruppo provvede ad aggiornare le liste.

In generale il Gruppo Bancario CREDEM pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità, ai sensi dell'art. 137 del TUB.

La Lista delle Parti Correlate/Soggetti Collegati è a disposizione delle funzioni competenti della Società e delle Società Controllate e dalle stesse utilizzata, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

In tale ambito il compito di individuare e monitorare il perimetro di riferimento e le relazioni tra le proprie controparti, rientranti nella definizione di Soggetti Collegati, nonché tra queste e il Gruppo Bancario CREDEM, è assegnato alle competenti funzioni interne preposte all'area Crediti della Capogruppo e delle società controllate.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi del presente Regolamento, vengono censiti anche gli "affini fino al secondo grado" di una Parte Correlata e tali informazioni vengono tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Si intendono quali affini fino al secondo grado i suoceri, i generi, le nuore ed i fratelli/sorelle del coniuge, come previsto dall'art. 78 del Codice Civile.

Sezione II

Esenzioni

Art.6 – Operazioni Ordinarie

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, nel caso di Operazioni Ordinarie non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento.

Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla Banca (per indicazioni di dettaglio si fa rinvio alle disposizioni del Manuale Operativo);
- sono previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste Operazioni, anche da parte del Comitato di Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi (si veda art. 18).

Il Gruppo Credem non si avvale dell'esenzione di cui al presente articolo in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza.

Art.7 – Operazioni Infragruppo

Ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni Infragruppo.

La Funzione Istruttoria è tuttavia tenuta a verificare l'eventuale appartenenza dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Infragruppo e la sussistenza o meno di interessi significativi. La delibera relativa all'Operazione Infragruppo deve rappresentare le risultanze riportate dalla Funzione Istruttoria e le determinazioni in merito alla fattispecie degli "interessi significativi".

Sono inoltre previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, per i quali si rinvia all'art. 18 lett. C punto ii.

Art.8- Operazioni di importo esiguo

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, le operazioni di importo esiguo non sono soggette all'applicazione del presente Regolamento.

Art.9 Altri casi e facoltà di esenzione e deroga all'applicazione del Regolamento

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non troveranno applicazione in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'articolo 2389, 1° comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del CA e del Comitato Esecutivo, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ex articolo 2389, 3° comma, del Codice Civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale. Fermo restando l'obbligo di fornire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni previste nell'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni di cui al presente Regolamento non troveranno altresì applicazione in relazione alle seguenti operazioni:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle assembleari, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - a) CREDEM adotti una politica di remunerazione;
 - b) nella definizione della politica di remunerazione siano coinvolti i Comitati Consiliari Nomine e Remunerazioni di CREDEM costituiti da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - c) venga sottoposta annualmente all'approvazione dell'Assemblea di CREDEM la relazione illustrativa della politica di remunerazione;
 - d) tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica.

Le disposizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob, non si applicano alle operazioni realizzate sulla base di:

- i. istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- ii. disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Ai fini e ai sensi del presente Regolamento, non si devono ritenere Operazioni quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni, come ad esempio gli aumenti di capitale rivolti in opzione agli azionisti e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

Nel caso di operazioni soggette alla normativa speciale in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari, [fatte salve in quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere (c), (e) ed (f), nonché all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob e quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob], si applica quanto di seguito indicato. In particolare:

- con riferimento alla fase pre-deliberativa,
 - i. deve essere fornita, con un congruo anticipo, completa ed adeguata informativa al Comitato di Amministratori Indipendenti sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.);
 - ii. il Comitato di Amministratori Indipendenti rappresenta le lacune o le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Direttore Generale ed altri organi deliberanti);
 - iii. il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della banca, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta esterni al Comitato;
 - iv. in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto sopra esposto, il Comitato di Amministratori Indipendenti è coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - con riferimento alla fase deliberativa,
-

- i. salva l'applicazione dell'art. 2391 c.c., il Consiglio di Amministrazione delibera con l'astensione dell'interessato (sempre, anche in caso di mancato conflitto di interessi) e all'unanimità dei restanti presenti;
- ii. la deliberazione è presa col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, che può constare dal verbale consiliare ovvero da un diverso documento scritto che, in tale ultimo caso, deve essere sottoscritto dai Sindaci; laddove alla riunione consiliare risulti essere stato assente anche un solo Sindaco, prima di dare esecuzione all'operazione occorre ottenere separatamente il suo parere favorevole, che può constare dalla specifica indicazione riportata in calce al verbale consiliare all'uopo sottoscritta dal/dai Sindaco/ci mancante/ti; il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale non è necessario nella sola ipotesi nella quale il Sindaco sia direttamente interessato all'operazione, nel qual caso si reputa sufficiente il voto favorevole rilasciato dai soli componenti del Collegio Sindacale non interessati dall'operazione;
- iii. la delibera dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la banca, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Sezione III

Competenze deliberative e consultive

Art.10 – Competenze deliberative

Il Consiglio di Amministrazione è competente – in via esclusiva – per:

- i. la deliberazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza, anche in deroga alle delibere o alle normative interne della società tempo per tempo in essere, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere presa previo parere motivato e favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti;
- ii. l'adozione di Delibere Quadro in tema di Operazioni con Soggetti Collegati/Parti Correlate (cfr. art. 15), anche in deroga alle delibere o alle normative interne della società tempo per tempo in essere, previo:
 - a) motivato e non vincolante parere del Comitato di Amministratori Indipendenti (reso secondo quanto previsto dall'art. 11), qualora le Operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di Minor Rilevanza;
 - b) motivato parere favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti (reso secondo quanto previsto dall'art. 11), qualora le Operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di Maggior Rilevanza;
- iii. la deliberazione della proposta relativa alle eventuali Operazioni di competenza assembleare.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, è competente:

- i. per la deliberazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – delle Operazioni di Minore e di Maggior Rilevanza ad essa riservate dalla legge, da regolamenti o dallo statuto;
- ii. per l'autorizzazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – delle Operazioni di Maggior Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato Amministratori Indipendenti.

Fermi restando gli eventuali obblighi derivanti dalla sussistenza di interessi nell'Operazione da parte dei soggetti deliberanti, restano in vigore le competenze per materia o per valore contenute nelle delibere e nelle normative della società tempo per tempo vigenti, con riferimento alle:

- i. Operazioni di Minore Rilevanza;
 - ii. Operazioni Ordinarie;
 - iii. singole Operazioni ascrivibili a quelle contemplate nelle Delibere Quadro;
- fermi gli obblighi di motivazione e di informativa di cui al presente Regolamento.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono riportare le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Art.11 – Attività del Comitato Amministratori Indipendenti

Il Comitato di Amministratori Indipendenti formula i pareri di propria competenza, ai sensi delle proprie norme di funzionamento, a maggioranza dei suoi componenti. La Funzione Istruttoria è chiamata a fornire al Comitato di Amministratori Indipendenti ogni informazione / documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dello stesso.

Ogni componente del Comitato, non appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un'attendibile valutazione in merito ad una Operazione, deve dichiarare l'eventuale esistenza di conflitti di interesse e/o legami in essere in relazione alla specifica Operazione. Qualora si ravvisi tale situazione, il componente non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni riguardanti l'Operazione medesima. In questo caso è richiesto che gli altri membri del Comitato esprimano parere unanime in merito all'Operazione. Nel caso in cui nell'ambito del Comitato vi sia più di un componente in conflitto di interesse e/o con legami in essere in relazione all'Operazione, la formulazione del parere sarà in capo all'unico Amministratore non correlato.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, il Comitato, attraverso la ricezione con almeno tre giorni di anticipo di informazioni complete e adeguate sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.), esprime preventivamente un parere motivato non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale parere viene inviato dal Comitato all'organo competente a deliberare l'Operazione. In caso di delibera preceduta da un parere negativo del Comitato, deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale delle Operazioni approvate.

Durante la fase pre-deliberativa, il Comitato di Amministratori Indipendenti rappresenta le lacune o le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare (CA, Comitato Esecutivo, Direttore Generale ed altri organi deliberanti).

Con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto per le Operazioni di Minore rilevanza, il Comitato:

- è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- è chiamato a rilasciare al Consiglio di Amministrazione un preventivo parere motivato vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Le attività di cui ai primi due punti possono essere delegate dal Comitato ad uno o più dei suoi componenti, anche in via continuativa.

Nella formulazione dei pareri di sua competenza, relativi ad Operazioni di minore o maggiore rilevanza, il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta esterni al Comitato (di seguito Esperti Indipendenti); la valutazione circa l'indipendenza degli Esperti Indipendenti chiamati ad assistere il Comitato compete a quest'ultimo. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti si fa riferimento, fra l'altro, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra gli stessi e le società del Gruppo e i relativi amministratori. Il Comitato ha la facoltà di indicare come Esperti Indipendenti quelli di cui si avvale la società per la medesima Operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli Amministratori Indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle Operazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati. La società può fissare limiti all'ammontare di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola Operazione, se di Minore Rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di Maggiore Rilevanza.

La Funzione Istruttoria, nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, trasmette al Comitato di Amministratori Indipendenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di funzionamento del Comitato, l'informativa sull'Operazione predisposta nel corso del procedimento istruttorio unitamente agli eventuali report rilasciati nel corso delle trattative.

Il Comitato di Amministratori Indipendenti verrà informato sull'esecuzione delle Operazioni:

- i. con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, attraverso le informative al CA;
- ii. con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza attraverso la delibera che viene presa dal CA.

Sezione IV

Regole operative

Art.12 – Istruttoria delle Operazioni

La Funzione Istruttoria, responsabile di istruire un'Operazione che non rientri tra i casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, verifica, nella fase iniziale dell'istruttoria e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'Operazione, se la controparte (o le controparti potenziali) rientri (rientrino) fra i soggetti identificati nel "Registro dei Soggetti Collegati" e/o "Registro delle Parti Correlate".

Nel caso in cui l'Operazione sia riferibile ad una Parte Correlata/Soggetto Collegato, la Funzione Istruttoria verifica:

- i. la natura di eventuale ordinarietà dell'Operazione, attribuibile solo alle Operazioni di Minore Rilevanza;
- ii. se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza;
- iii. la competenza deliberativa determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione, deroga o esenzione previsti dal presente Regolamento, la Funzione Istruttoria attiva il procedimento istruttorio finalizzato alla predisposizione di un'informativa che evidenzia:

- i. i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi della Parte Correlata/Soggetto Collegato nell'Operazione;
 - ii. la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'Operazione;
 - iii. le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, dovranno essere forniti oggettivi termini di riscontro;
 - iv. il procedimento valutativo seguito;
 - v. gli eventuali rischi per la società e/o il Gruppo CREDEM.
-

In caso di incremento degli affidamenti e più in generale delle esposizioni "in" e "fuori" bilancio verso un amministratore, un sindaco o un dirigente con responsabilità strategiche delle banche appartenenti al Gruppo, la Funzione Istruttoria al termine della delibera, in caso di esito positivo della stessa, ne fornisce evidenza agli uffici di SEG ed ERA per le opportune valutazioni finalizzate ad eventuali comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza.

Art.13 - Delibera delle Operazioni

Delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza

L'organo deliberante riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dal Comitato di Amministratori Indipendenti il parere sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti.

L'organo deliberante approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato, sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per le Operazioni sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti ha espresso parere contrario o condizionato, la delibera deve essere accompagnata da un'analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque assunta e da un puntuale riscontro in merito alle osservazioni formulate dal Comitato.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L'organo deliberante deve fornire al CA e al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (cfr. art. 18).

Le Operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Qualora una Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato di Amministratori Indipendenti esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

Delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dal Comitato di Amministratori Indipendenti il parere sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza non sia di competenza dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'Operazione a condizione che la stessa effettivamente recepisca tali rilievi così come formulati e fornisca ad essi puntuale riscontro, restando in tal caso inteso che, ai fini della procedura, non si renderà necessario il rilascio, da parte del Comitato, di un nuovo parere. In ogni caso, nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione, da rendere al Comitato di Amministratori Indipendenti ed al Collegio Sindacale, è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

Il CA deve fornire al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (cfr. art. 18).

In caso di parere negativo da parte del Comitato sarà richiesto al Collegio Sindacale di esprimere un proprio parere in merito; il Consiglio di Amministrazione avrà quindi la facoltà di dar corso all'Operazione, anche in presenza di parere negativo rilasciato dal Comitato (ed eventualmente anche dal Collegio Sindacale), purché il compimento dell'Operazione sia sottoposto a delibera assembleare (meccanismo del cosiddetto "Whitewash"). L'Operazione non potrà essere comunque compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.

Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato di Amministratori Indipendenti esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. In caso di parere negativo da parte del Comitato, l'Operazione non potrà essere comunque compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.

Art.14 - Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate

Nel caso di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, purché non rientranti nei casi di esenzione/esclusione, la Funzione della Capogruppo incaricata di esaminare o approvare l'Operazione deve acquisire un motivato parere non vincolante del Comitato di Amministratori Indipendenti sull'interesse del Gruppo al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere degli Amministratori Indipendenti, reso nelle modalità di cui all'art. 11, è fornito all'organo deliberante l'Operazione individuato secondo la normativa interna vigente, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione.

Art.15- Delibere quadro

Ai fini del presente Regolamento è ammessa l'adozione di Delibere Quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate/Soggetti Collegati, adottate in conformità agli articoli precedenti. Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza), si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole Operazioni compiute a valere su tali Delibere Quadro non sono assoggettate alle regole previste ed illustrate nei precedenti articoli.

Le Delibere Quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:

- i. le Operazioni oggetto delle stesse;
- ii. il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento;
- iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Parti Correlate/Soggetti Collegati.

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare (cfr. Art. 19 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate), le Funzioni Istruttorie dovranno fornire al CA della Società con periodicità trimestrale, anche su base aggregata, una completa informativa sull'attuazione delle operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro (cfr. art. 18).

Art.16- Presidi per Operazioni concluse che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, per le seguenti Operazioni:

- Operazioni che generano perdite;
- passaggi a sofferenza di esposizioni;
- accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;

si applicano le procedure previste dall'art. 12 del presente Regolamento; non si applicano invece le esenzioni previste per le Operazioni di Importo Esiguo e per le Operazioni Ordinarie.

Art.17- Limiti alle attività di rischio

Le Operazioni che comportano l'assunzione di Attività di Rischio per il Gruppo Bancario CREDEM, in aggiunta ai presidi previsti nel presente Regolamento, sono oggetto di uno specifico monitoraggio volto a garantire il rispetto nel continuo dei limiti indicati nelle Disposizioni Banca d'Italia, di seguito riportati:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tali limiti, riferiti ai fondi propri sia individuali di ciascuna banca del Gruppo sia consolidati, sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In particolare, a fronte dell'individuazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, la banca misura l'impatto della prevista Operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio. In aggiunta ai limiti normativi declinati, è competenza del Risk Management proporre al CA un limite gestionale interno (soglia complessiva gestionale) riferito all'insieme delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo e/o delle società del Gruppo Bancario CREDEM uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti di cui sopra nel più breve tempo possibile. A tal fine la banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, su proposta del Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, da trasmettersi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una società del Gruppo Bancario CREDEM, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Art.18 - Comunicazioni periodiche agli organi sociali

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare, per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, la Funzione Istruttoria comunica all'Ufficio Segreteria Generale l'avvenuta esecuzione dell'Operazione.

A. Informativa immediata per le Operazioni:

- i. di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato; vengono singolarmente comunicate dall'Organo Deliberante al CA e al Collegio Sindacale non appena deliberate;
 - ii. di Maggiore Rilevanza sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato; vengono singolarmente comunicate dal CA al Collegio Sindacale non appena deliberate e deve essere fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle condizioni indicate dal Comitato di Amministratori Indipendenti.
- B. Informativa trimestrale a cura della Segreteria Generale destinata al CA e al Collegio Sindacale, comprensiva:
- i. delle Operazioni di Minore Rilevanza con il dettaglio delle Operazioni concluse e le loro principali caratteristiche;
 - ii. delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, con il dettaglio delle Operazioni concluse e le loro principali caratteristiche;
 - iii. dell'attuazione delle Delibere Quadro, con informativa completa da parte dell'Organo Deliberante.
- C. Informativa annuale:
- i. per le Operazioni Ordinarie, a cura della Funzione di Risk Management, per le quali è previsto un flusso informativo aggregato da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA e del Comitato di Amministratori Indipendenti;
 - ii. per le Operazioni Infragrupo, a cura della Funzione Risk Management, qualora non vi siano Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati, per le quali è previsto un flusso informativo aggregato da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA e del Comitato di Amministratori Indipendenti;
 - iii. al CA a cura di SEG, circa le informative che le società controllate portano all'attenzione dei rispettivi Consigli di Amministrazione sulle operazioni concluse con parti correlate/soggetti collegati;
 - iv. le condizioni economiche (prezzo per il tramite degli indicatori EVA/RORAC) applicate ai rapporti nuovi ed in essere con parti correlate/soggetti collegati, da parte delle competenti Funzioni della Business Unit Commerciale nei confronti degli Amministratori Indipendenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
- D. Rendicontazione mensile per le Operazioni che comportano attività di rischio, da parte della Funzione Risk Management nei confronti degli Amministratori Indipendenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

Art.19 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

Operazioni di minor rilevanza

Nel caso di Operazioni concluse senza il parere favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dall'articolo 17 della *Market Abuse Regulation*, CREDEM mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico sul sito internet di CREDEM.

Operazioni di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'articolo 154-bis del TUF, in occasione di Operazioni di maggiore rilevanza da realizzarsi da parte di CREDEM ovvero da parte di società controllate italiane ed estere, CREDEM dovrà predisporre il documento informativo di cui all'articolo 5 del regolamento Consob.

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'articolo 154-bis del TUF, qualora, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse da parte di CREDEM e da parte delle controllate, con una Parte Correlata Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza, superino le soglie di rilevanza, ove cumulativamente considerate, CREDEM dovrà predisporre il documento informativo e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob. In tali casi, al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, verranno considerate le sole Operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale.

Resta fermo che, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più Operazioni, CREDEM può includere le informazioni richieste anche su base aggregata, per Operazioni omogenee, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento Consob.

Il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione. Nell'ipotesi che il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione entro quindici giorni dalla conclusione dell'Operazione o del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Al documento informativo devono essere allegati gli eventuali pareri espressi dal Comitato di Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale (ove previsto) nonché dagli eventuali esperti.

Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui CREDEM ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le società controllate devono fornire le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), CREDEM:

- i. procede, ove possibile, alla pubblicazione di un unico documento informativo, contenente sia le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti sia dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- ii. lo mette a disposizione del pubblico entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili.

CREDEM deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- i. sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii. su altre eventuali Operazioni (riconducibili all'articolo 2427, comma 2 del Codice civile) concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- iii. su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

ai fini di quanto previsto dall'articolo 154-ter del TUF, l'informazione al pubblico sulle singole Operazioni di maggior rilevanza è inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, del Regolamento Consob, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Delibere Quadro

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, CREDEM dovrà predisporre e pubblicare il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata dal Regolamento Consob.

Art.20- Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza

CREDEM, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente Regolamento mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies co. 3 del Regolamento Emittenti.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Art.21- Informativa contabile

La Segreteria Generale trasmette il dettaglio:

- delle Operazioni di maggiore rilevanza;
- delle Operazioni di minore rilevanza;
- delle Operazioni di maggiore rilevanza effettuate dalle società controllate;
- dell'attuazione delle Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro

al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di permettere che, in aggiunta all'informativa prevista dai principi contabili internazionali, possano essere inserite le seguenti informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale relative a:

- a) singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) altre singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante (pari o superiore al 5%) sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

Art.22- Informativa price sensitive

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del *Market Abuse Regulation*, nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da (a) ad (e) del Regolamento Consob.

Art.23 – Disposizioni a società controllate

Si specifica quanto segue:

- a) **Comitato Amministratori Indipendenti:** fatte salve le eventuali specifiche responsabilità attribuite agli Amministratori Indipendenti presso le singole società o agli eventuali comitati tra essi costituiti, il Comitato Amministratori Indipendenti istituito presso la Capogruppo è l'Organo deputato ad esprimere pareri relativamente alle operazioni effettuate con parti correlate e soggetti collegati;
- b) **Esenzioni ed esclusioni:** in relazione alla specifica operatività della società controllata, valgono, al ricorrere dei presupposti stabiliti nel presente regolamento, i seguenti casi di esenzione:
 - Operazioni Ordinarie (escluse le operazioni di maggiore rilevanza), avendo come riferimento la specifica operatività della società controllata al fine della definizione dei concetti di ordinarietà dell'operazione, condizioni standard e mercato di riferimento;
 - Operazioni Infragruppo;
 - Operazioni di importo esiguo.
- c) **Limiti alle attività di rischio:** le banche estere e le società non bancarie del Gruppo sono tenute a comunicare alla Capogruppo, preventivamente, le operazioni comportanti l'assunzione di attività di rischio verso Soggetti Collegati di Gruppo, al fine di consentire la verifica nel continuo del rispetto del prescritto limite consolidato (cfr. art. 17).
- d) **Iter deliberativo delle operazioni:** tutte le Operazioni, non rientranti nei casi di esenzione o esclusione di cui al presente Regolamento, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione delle banche estere e delle società non bancarie del Gruppo, previo, quando richiesto, motivato parere del Comitato di Amministratori Indipendenti della Capogruppo. A tal fine, le società trasmettono all'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'Operazione. La deliberazione dell'Operazione contiene adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione stessa per la società.
- e) **Obblighi informativi verso la Capogruppo:** le società controllate, per consentire a Credem l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli artt. 11, 18 e 19. In particolare, inviano:
 - flussi informativi almeno annuali relativi alle operazioni concluse;
 - entro il quinto giorno dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli indici di rilevanza, informazioni, anche su base aggregata per Operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni che cumulativamente considerate superino almeno uno degli indici di rilevanza.

Le **banche italiane controllate**, ai sensi dell'art. 53 commi 4 TUB e dalla relativa disciplina attuativa ed in coerenza con le scelte adottate dalla Capogruppo nel presente Regolamento, adottano una propria procedura in materia di assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati. A tal fine ciascuna banca fa riferimento al medesimo insieme di soggetti collegati, determinato dalla Capogruppo. Inoltre, le banche italiane controllate adottano misure dirette a presidiare il rispetto dei limiti prudenziali in rapporto al totale dei fondi propri a livello individuale (cfr. art. 17), coordinandosi con le funzioni di Capogruppo competenti in relazione al tipo di rischio da assumere.

Le **società estere del Gruppo** sono tenute a coordinare le disposizioni del presente Regolamento con le normative esistenti negli ordinamenti locali. In caso di disposizioni normative incompatibili con quelle del presente regolamento, le società informano la Capogruppo al fine di coordinarsi con le competenti Funzioni e consentire l'adozione delle necessarie misure.

La Capogruppo e le Società controllate devono provvedere al censimento ed al periodico aggiornamento degli archivi delle proprie parti correlate ai sensi del principio contabile IAS 24. Dovranno far parte di tali elenchi tutti i soggetti rilevanti per lo IAS 24.

Sezione V

ART. 136 TUB

Art. 24 – Obbligazioni degli esponenti bancari

L'art. 136 TUB è la norma di riferimento della disciplina concernente le obbligazioni contratte e gli atti di compravendita compiuti da Esponenti aziendali di una banca o da altri Soggetti Rilevanti con la banca stessa. Il perimetro di applicabilità è limitato alle società bancarie italiane del Gruppo CREDEM.

I presidi richiesti da tale disciplina sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli posti per le Operazioni con parti correlate/soggetti collegati. È pertanto fatta salva l'applicabilità, fra l'altro, delle previsioni di cui all'articolo 5, all'articolo 7, comma 1, lettere (c), (e) ed (f), nonché all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob.

Art. 25 – Fattispecie rilevanti

Le fattispecie rilevanti ai sensi della disciplina delineata dall'art. 136 TUB sono tutte le obbligazioni contratte e gli atti di compravendita compiuti, direttamente od indirettamente, da un Esponente aziendale di una banca del Gruppo o dagli altri Soggetti Rilevanti con la banca nella quale l'Esponente aziendale riveste l'incarico.

Rileva pertanto ogni rapporto giuridico fonte di obbligazioni che si instauri tra l'Esponente aziendale e la banca, ad esempio rapporti di finanziamento, contratti di consulenza, mandati professionali, contratti di locazione, contratti di compravendita.

Restano esclusi dall'applicazione della presente disciplina solo i servizi bancari che non comportano erogazioni di credito (quali l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, la sottoscrizione di obbligazioni ecc.), laddove gli stessi siano resi agli Esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per i clienti o i dipendenti.

Art. 26 – Delibera ai sensi dell'art. 136 TUB

L'assunzione di obbligazioni da parte di un Soggetto Rilevante ex art. 136 TUB deve essere oggetto di una deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, gli altri Organi o Funzioni ai quali è di regola conferito il potere decisionale dalla normativa interna della banca si astengono e rimettono la decisione al Consiglio di Amministrazione.

È esclusa la possibilità di:

- dare esecuzione a operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB prima dell'esaurimento di tutte le fasi sopra descritte;
- ricorrere alla ratifica successiva di operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB.

Sezione VI

Controlli

Art.27 – Controlli

La vigilanza sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati dalla normativa di riferimento nonché sulla sua osservanza è effettuata dal Collegio Sindacale che ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle attività di propria competenza, vigila sulle possibili elusioni della disciplina, dovute ad esempio a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

I controlli di primo livello sull'applicazione del presente Regolamento di Gruppo sono in carico all'ufficio Segreteria Generale e al Servizio Crediti di Credem, nonché alle altre competenti Funzioni designate presso la Capogruppo e le Società controllate.

CREDEM in qualità di Capogruppo formalizza un'apposita politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, finalizzata a garantire un adeguato sistema dei controlli interni, così come declinato nelle stesse Disposizioni Banca d'Italia.
